

IMU E TRIBUTI LOCALI

Il nuovo termine per la dichiarazione Imu non interessa la Tari

di Lucia Recchioni

Il nuovo termine del **31 dicembre** per la **presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria (Imu)** e della **tassa per i servizi indivisibili (Tasi)** non può trovare applicazione anche ai fini della **tassa sui rifiuti (Tari)**, sebbene la norma oggetto di modifiche sia quella che ha introdotto la **luc (imposta municipale unica)**, la quale, appunto, **disciplina tutti e tre i citati tributi**.

È questo quanto è stato chiarito dal **Ministero dell'economia e delle finanze** con la [risoluzione 2/DF/2019](#) pubblicata ieri, **6 agosto**.

Come noto, il **Decreto crescita** ([articolo 3 ter D.L. 34/2019](#)) ha spostato in avanti i **termini per la presentazione della dichiarazione Imu e Tasi**, i quali sono passati dal **30 giugno** al **31 dicembre** dell'anno successivo a quello nel quale le variazioni sono intervenute.

Essendo stato modificato l'[articolo 1, comma 684, L. 147/2013](#), alcuni Autori hanno ritenuto che la modifica interessasse anche la **Tassa sui rifiuti (Tari)**, essendo la richiamata disposizione di legge dedicata all'**Imposta comunale (luc)**, la quale, appunto, riguarda tutti e tre i tributi (**Imu, Tasi e Tari**).

Il **Mef smentisce questa conclusione**, ritenendo invece che, ad assumere fondamentale rilievo sia **l'intenzione del legislatore**, il quale, nella rubrica dell'[articolo 3 ter D.L. 34/2019](#) ha espressamente richiamato soltanto la **Tasi** e l'**Imu**; la norma disciplina infatti i **"Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili"**.

Anche nel **testo della disposizione**, poi, non vi è alcun richiamo alla **Tari**, essendo invece esclusivamente citate l'**Imu** e la **Tasi**.

In conclusione, dunque, deve ritenersi che il **termine di presentazione della dichiarazione Tari resti fermo al 30 giugno** dell'anno successivo a quello nel quale sono intervenute le variazioni, mentre **solo le dichiarazioni Imu e Tasi potranno essere presentate entro il nuovo termine del 31 dicembre**.

Al di là del chiarimento fornito ieri dal **Ministero dell'economia e delle finanze** si ritiene poi rilevante **richiamare altre due interessanti novità che il Decreto crescita ha previsto con riferimento agli obblighi dichiarativi ai fini Imu**.

Con l'[articolo 3 quater D.L. 34/2019](#) sono stati infatti **soppressi gli obblighi di presentare la dichiarazione**

- per fruire dell'agevolazione Imu connessa alla **concessione in comodato** di unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **a parenti in linea retta di primo grado** che le utilizzano come abitazione principale,
- per fruire della riduzione del 75% prevista per gli **immobili locati a canone concordato**.

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLE LITI CON IL FISCO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)